

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it



STUDIO ASSOCIATO
dott. Domenico A. ZOTTA
dott. Francesco ZOTTA

Rep. n. 26.298

Racc. n. 15.837

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di giugno, in Rionero in Vulture, nel mio studio, alle ore undici e cinquanta

9 - 6 - 2017

Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in Vulture con lo studio ivi alla Via Galliano s.n.c., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

E' PRESENTE

- l'ing. Nicola **TELESCA**, nato a **Gengenbach** (Germania), il giorno 17 settembre 1968 e residente in Atella (PZ) alla Via O. **Flacco** n. 30, C.F. TLSNCL68P17Z112L. Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io Notaio certo, dichiara a me Notaio che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea della società:

-- "**A.M.A. S.R.L.**", società **unipersonale**, costituita in Italia, con sede in Atella (PZ), Corso Papa Giovanni XXIII n. 7, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Potenza 01935420768, iscritta al R.E.A. di Potenza al n. PZ - 145259;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1-) Adozione del nuovo Statuto di "AMA Srl", aggiornato al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

2-) Presa d'atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione.

3-) Nomina del nuovo Organo Amministrativo.

4-) Nomina del Revisore Legale dei conti.

Pertanto invita me Notaio alla erezione del presente verbale, ai sensi dell'art. 2480 C.C., facendo constare da pubblico atto lo svolgimento dell'assemblea e le conseguenti deliberazioni.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea nel modo che segue.

Presiede l'Assemblea l'ing. Nicola **TELESCA**, il quale

CONSTATATO CHE:

- è presente, in proprio, il socio unico "**Comune di Atella**", con sede in Atella, Piazza Matteotti n. 3, C.F. 85001130765, in persona di sé medesimo quale legale rappresentante *pro tempore*, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**), equivalente al 100% dello stesso;

- è pertanto presente l'intero capitale sociale;

- non è presente l'Organo Amministrativo, i cui componenti, tuttavia, risultano debitamente informati della presente riunione.

- non esiste il Collegio Sindacale in quanto la società non versa nelle condizioni di cui all'art. 2477 C.C.;

DICHIARA

- di aver accertato l'identità e la legittimazione del socio unico presente, anche sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese;

- l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pertanto apre la discussione.

Iniziando la trattazione del **primo argomento** posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che impongono l'adozione di un nuovo Statuto Sociale, che risulti conforme alla vigente normativa in materia di società partecipate, ed in particolare al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Segnatamente, si rende necessario adeguare alle vigenti disposizioni:

- la disciplina dell'attività di indirizzo e controllo di cui all'**art. 3** del vigente Statuto, mediante il rinvio al "Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle Società Partecipate", approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Atella;

- l'oggetto sociale, di cui all'**art. 5** dello Statuto, prevedendo che almeno l'80% del fatturato annuo della società debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti

REG. A MELFI

IN DATA 12/06/2017

AL N. 1902/1T

ESATTI € 356,00

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

affidati alla Società dalle amministrazioni pubbliche socie;

- la disciplina in materia di Organi Sociali di cui all'**art. 9**, escludendo la facoltà di nomina di organi diversi da quelli espressamente previsti dalle norme generali in tema di società, a tal fine prevedendo un apposito articolo **9 bis**;

- la disciplina dell'Organo Amministrativo, così modificando gli **artt. 9,10,11,12,13** del vigente Statuto e sopprimendo il testo degli **artt. 15,16,17,18,19,20,21**, al fine di prevedere la nomina dell'Organo Amministrativo nella sola forma dell'Amministratore Unico;

- la disciplina dell'Organo di Controllo di cui agli **artt. 23,24,25,26** del vigente Statuto, prevedendo l'istituzione obbligatoria del Revisore Legale dei conti;

- la disciplina dell'**art. 32**, prevedendo un rinvio alle disposizioni del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolar modo al principio di equilibrio di genere ivi richiamato.

Di conseguenza invita a procedere ad una completa rinumerazione degli articoli dello Statuto.

Il socio unico, per quanto occorrer possa, evidenzia che lo Statuto testè illustrato è stato già oggetto di approvazione dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 giugno 1017, verbalizzata con il n. 30.

Il socio unico, udita la relazione del Presidente, esprime il proprio voto favorevole per alzata di mano e così

DELIBERA

(- I -)

- di approvare le modifiche al vigente statuto sociale proposte dal Presidente al fine di renderlo conforme alle disposizioni del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; a tal fine adottando un nuovo testo di Statuto, che si compone di 28 articoli il cui contenuto era stato preventivamente reso noto ai presenti.

Ai sensi dell'art. 2436 ultimo comma C.C. si allega, previa dispensa dal darne lettura, sotto la **lettera "A"** lo Statuto nella sua redazione aggiornata.

Passando alla trattazione del **secondo e del terzo argomento** posti all'ordine del giorno, il Presidente ne propone la trattazione congiunta e invita l'assemblea a prendere atto delle dimissioni presentate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e più precisamente dai signori:

- Domenico GUIDOTTI, dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Angelo LAROTONDA, dalla carica di Vice Presidente/Amministratore Delegato;

- Francesco BONELLI, dalla carica di Consigliere;

rassegnate tutte a mezzo PEC, inoltrate all'indirizzo mail certificato della società: amaspl@pec.it.

Il Presidente invita conseguentemente il socio unico a nominare un nuovo organo amministrativo, nella forma dell'Amministratore Unico come imposto dall'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e come previsto nello statuto testè approvato.

Il socio unico, udita la relazione del Presidente, esprime il proprio voto favorevole per alzata di mano e così

DELIBERA

(- II -)

- di accettare le dimissioni presentate dagli Amministratori in carica, signori Domenico GUIDOTTI, Angelo LAROTONDA e Francesco BONELLI, **ringraziandoli** per il lavoro sin qui svolto.

- di nominare, per gli esercizi sociali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, con scadenza quindi in coincidenza dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, un nuovo Amministratore Unico, in persona della signora Rosa **COLANGELO**, nata a Potenza (PZ) il giorno 15 Settembre 1965, e residente in Atella (PZ), alla Contrada **Cartofico**, C.F. CLNRSO65P55G942A, cittadina italiana.

Passando alla trattazione del **quarto argomento** posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono necessario nominare il Revisore Legale dei conti, essendo ciò imposto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione statale, ed in particolare dall'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come previsto anche nello Statuto sociale testè approvato.

Il socio unico, udita la relazione del Presidente, esprime il proprio voto favorevole per alzata di mano e così

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

DELIBERA

(- III -)

- di nominare, per gli esercizi sociali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, con scadenza quindi in coincidenza dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, quale Revisore Legale dei conti, la dott.ssa Maria Caterina **CONTE**, nata a Potenza il giorno 11 gennaio 1969, e residente in Potenza alla Traversa I Via del Gallitello n. 14, C.F. CNTMCT69A51G942E, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Potenza al n. A0326/A, nonchè nel Registro dei Revisori Legali al n. 137007;

- di rinviare alla prossima assemblea la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e del Revisore Legale.

Non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore tredici.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme a volontà, approva e sottoscrive unitamente a me Notaio.

Consta di due fogli per sette pagine e sin qui della presente.

Firmato: Nicola Telesca, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

STATUTO DELLA SOCIETA' "A.M.A." S.R.L.

**TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
E CAPITALE SOCIALE**

PARTE PRIMA - Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1 - (Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.M.A." S.R.L.
2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house", nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria per la gestione "in house", nell'interesse dell'unico socio pubblico, Comune di Atella, che detiene interamente il capitale sociale.
3. Il Comune di Atella ha un potere di indirizzo, di direzione e coordinamento sull'attività gestionale del soggetto partecipato.

Art. 2 - (Sede sociale)

1. La società ha sede legale nel Comune di Atella.

Art. 3 - (Indirizzo e Controllo)

1. La società realizza la propria attività a favore del Comune di Atella, unico titolare del capitale sociale.
2. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Il controllo “analogo” si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”), con i tempi e le modalità di cui al vigente “Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle Società Partecipate”, approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Atella, e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui al D.lgs. 267/2000.
4. In particolare il controllo è esercitato con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.
5. L'Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta con i tempi e le modalità di cui al Regolamento sopra citato.
6. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.
7. Ogni qual volta richiesto dal Sindaco e, comunque, almeno una volta all'anno, l'Amministratore Unico parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari competenti del Comune socio.
8. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione comunale saranno disponibili e visionabili secondo le modalità di cui al sopra citato Regolamento.
9. La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del Comune di Atella, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed esplicitati con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - (Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2065.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e del patrimonio del Comune di Atella perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.
2. La Società, previo indirizzo espresso dal Socio Unico in Assemblea ed in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali.
3. In particolare la società potrà svolgere le attività di:
 - A) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, incisiva implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani; gestione del servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale comprendente attività di sportello, fatturazione e riscossione, contenzioso ed attività connesse;
 - B) Gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
 - C) Gestione di immobili, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare, global service, degli edifici pubblici compresa la pulizia dei locali del comune adibiti

prevalentemente ad uso ufficio; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture sportive e ricreative;

- D) Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti; cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;
- E) Gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta e costruzione e gestione parcheggi di superficie e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
- F) Gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- G) Produzione, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- H) Organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto scolastico e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus;
- I) Gestione del servizio di mensa, anche scolastica, e delle relative strutture comunali, se esistenti, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato;
- J) Gestione del canile comunale.

4. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. La società può svolgere ogni ulteriore attività affidatale dal Socio, con

particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dovuti in relazione ai servizi concessi ed erogati.

6. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

7. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e formazione professionale.

8. Almeno l'80% del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PARTE SECONDA - Capitale sociale e quote

Art. 6 - (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 (Euro centomila).

2. La quota di partecipazione del Comune di Atella, Socio Unico, non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale.

3. Non produrrà effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal Comune di Atella.

Art. 7 - (Aumenti o diminuzioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e

del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6, terzo comma.

2. Il Comune socio può conferire alla propria società beni in natura, anche in aumento del capitale sociale.

Art. 8 - (Finanziamenti dal socio)

1. Il Socio, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare finanziamenti alla società, che salvo diverse pattuizioni, saranno considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA – Socio Unico, poteri e funzionamento

Art. 9 - (Organi della società)

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea;
- L'Amministratore Unico;
- L'Organo di Controllo.

Art. 9 - bis

1. Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10 - (Assemblea)

1. Essendo il Comune di Atella socio unico della società, l'assemblea dei soci è costituita con l'intervento del Sindaco, legale rappresentante del civico ente, o di un suo delegato.

2. Il Sindaco può farsi rappresentare in Assemblea da altro Amministratore Comunale con delega scritta, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di facoltà e limiti di poteri. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. All'Assemblea partecipano, altresì, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico e l'organo di controllo.

4. Spetta all'Assemblea la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società.

5. Il Socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico vorrà sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle competenze di cui all'ordinamento comunale.

6. Sono riservate alla competenza esclusiva del Socio:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Amministratore Unico;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi, nei limiti di legge previsti dall'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- l'istituzione e la nomina del Direttore Tecnico, il quale dovrà curare l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'organo amministrativo (Amministratore Unico) e sarà responsabile del funzionamento degli uffici della società. Il Direttore Tecnico assumerà il ruolo di Responsabile Tecnico e sarà tenuto, in quanto tale, a porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte della Società nel rispetto della normativa vigente, nonché a vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Per la formazione, responsabilità, compiti e requisiti del Responsabile Tecnico si rimanda alla normativa vigente in materia;
- la nomina dell'Organo di Controllo;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti e alla conclusione di

- contratti di finanziamento, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a € 50.000,00;
- le decisioni inerenti e conseguenti la visione di piani report e indicatori inerenti la gestione dell'azienda;
 - le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - la trasformazione della società;
 - le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca;
 - la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
 - l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - l'alienazione di beni immobili disponibili e dei mobili registrati e mobili in generale purché di un valore pari o superiore a € 100.000,00;
 - l'acquisto o la vendita di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;
 - ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

7. Sono comunque subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale le decisioni del Socio in merito all'alienazione di beni immobili, alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Art. 11 - (Convocazione)

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico presso la sede

sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o nei comuni limitrofi.

2. L'Amministratore Unico deve convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda dal Socio. Nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

3. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo.

4. L'Assemblea viene convocata con avviso, ricevuto almeno quattro giorni prima, spedito mediante posta elettronica certificata all'indirizzo degli aventi diritto risultante dal registro delle Imprese o da essi dichiarato nei modi previsti dal presente statuto. In alternativa potrà essere utilizzato il fax o la lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto risultante dal registro delle Imprese o da essi dichiarato nei modi previsti dal presente statuto.

5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio, l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

8. Se l'Amministratore Unico o l'Organo di controllo non partecipano all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte dei predetti per tre volte consecutive, costituisce giusta causa di revoca della carica.

Art. 12 - (Presidenza e Verbale delle deliberazioni)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, assistito da un

Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere subito trascritte nel libro delle decisioni dei soci, di cui all'art. 2478 c.c..

3. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

PARTE SECONDA – Organo amministrativo, poteri e funzionamento

Art. 13 - (Organo amministrativo e durata della carica, revoca e cessazione)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza stabiliti dal Socio.

3. Con l'accettazione della nomina l'Amministratore Unico dovrà comunicare al Comune socio ed alla società l'indirizzo di posta elettronica certificata ed i recapiti telefonico e di fax ai quali potranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 14 - (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

2. L'Amministratore Unico, riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Art. 15 – (Durata delle cariche, cessazione e revoca)

1. L'Amministratore Unico resta in carica per un numero di esercizi sociali determinati in sede di nomina, con scadenza in coincidenza dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della sua carica.

2. L'Amministratore Unico è rieleggibile.

3. Non può essere nominato amministratore il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali. L' Amministratore Unico è altresì soggetto all'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui alla vigente normativa (D.Lgs. 8-4-2013 n. 39; art. 2382 c.c.).

4. La revoca o la sostituzione dell'Amministratore Unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, qualora venga meno il rapporto di fiducia col Comune di Atella per l'inosservanza delle direttive degli organi comunali (Consiglio, Giunta e Sindaco), per il mancato conseguimento degli obiettivi e dei risultati gestionali, per reiterate assenze dalle sedute ed altri comportamenti che lascino trasparire disinteresse per la carica, nonché in ogni altra ipotesi di giusta causa.

Art. 16 - (Poteri dell'Amministrazione Unico)

1. L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'Amministratore Unico provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 17 - (Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate, ed un compenso per ogni singolo esercizio determinato ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

2. È fatto in ogni caso divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

PARTE TERZA - Legale rappresentanza

Art. 18 - (Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.
2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA - Organo di controllo

Articolo 19 – (Organo di Controllo)

1. È obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
2. E' facoltà dell'Assemblea che provvede alla nomina optare tra il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale nella composizione tradizionale.
3. Per tutto ciò che concerne le competenze, i doveri, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza e la cessazione dalla carica del titolare dell'Organo di controllo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia e, in quanto compatibile, al contenuto della delibera di nomina.

Articolo 20 – (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati nella carica dell'Organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
2. Si applicano, altresì, le previsioni di cui al precedente art. 16, comma 3.

Art. 21 – (Cessazione dalla carica)

1. L'Organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del titolare dell'Organo di controllo, l'Assemblea dev'essere subito convocata per la surroga.

Art. 22 – (Competenze e doveri)

1. L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. e svolge anche le funzioni di controllo contabile.

2. Delle attività dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro delle decisioni di tale organo di cui all'art. 2478 c.c..

3. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO III - ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA - Esercizi sociali e ripartizione degli utili

Art. 23 - (Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore procede alla formazione del bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478-bis c.c..

3. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione

del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

5. Della gestione della società e di tutte le operazioni compiute dev'essere tenuta ordinata contabilità secondo le norme civilistiche e fiscali.

Art. 24 - (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, vengono attribuiti al socio pubblico Comune di Atella, salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto e in parte nei successivi esercizi.

2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria Comunale a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

PARTE SECONDA - Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 25 - (Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

2. Con particolare ed esclusivo riferimento al personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, lo scioglimento della società comporta il contestuale reintegro nell'organico comunale.

Art. 26 - (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società e il socio, ovvero tra

la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

2. Ciascuna delle parti contendenti potrà nominare un arbitro, mentre il terzo, con funzioni di presidente del collegio, sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

3. L'arbitrato sarà regolato dalle disposizioni del Libro Quarto, Titolo VIII, del codice di procedura civile e da ogni altra norma vigente.

Art. 27 - (Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 28 - (Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nonché nel d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, anche con riferimento al principio di equilibrio di genere ivi richiamato, nonché alle altre norme vigenti in materia.

